

**Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
“G. Antinori” – CAMERINO**
Via Madonna delle Carceri snc – tel.0737/632604 – fax 0737/633073
E-Mail: antinori@antinoricamerino.it
Internet: www.antinoricamerino.it
www.itcmatelica.it

Scuola a qualità certificata ISO 9001:2008



Regolamento d'Istituto

approvato con delibera
del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto del 28.10.2008
modificato ed integrato con delibere successive

PREMESSE

Art. 1

L'istituto, nell'ambito delle finalità proprie tutela i diritti fondamentali dei cittadini che ad esso si rivolgono e, in particolare, il diritto allo studio, fornendo una prestazione didattica in coerenza con la Carta dei Servizi vigente. Pertanto, in collaborazione con le famiglie e con le istituzioni, svolge un'azione diretta a promuovere negli studenti la coscienza civile, per prepararli ad assolvere i doveri sociali e portarli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale.

Art. 2

Gli allievi si educano all'autogoverno ed all'esercizio della democrazia, partecipando attivamente alla vita della scuola quale comunità educativa.

Art. 3

Ciascuna classe è una comunità di lavoro e di ricerca, individuale e collettiva. I rapporti tra insegnanti e studenti si informano al colloquio ed alla collaborazione.

PARTE PRIMA: RIUNIONI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

Art. 4 – DIRITTO DI RIUNIONE E UTILIZZO DEI LOCALI

Nei locali predisposti dalla Scuola, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, hanno diritto di riunirsi in assemblea gli studenti, gli insegnanti e i genitori. L'utilizzazione di detti locali per l'assemblea è autorizzata di volta in volta dal Dirigente scolastico, su richiesta presentata dagli aventi diritto con almeno tre giorni di anticipo.

Art. 5 – PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Durante le riunioni del Consiglio d'Istituto è consentita la presenza di genitori, alunni ed insegnanti, previa segnalazione al Dirigente scolastico.

PARTE SECONDA: BIBLIOTECA, LABORATORI, AULE SPECIALI ATTREZZATURE CULTURALI, DIDATTICHE E SPORTIVE

Art. 6 – UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

Le attrezzature culturali e didattiche, i laboratori e le aule speciali possono essere utilizzati solo sotto la guida e l'assistenza dei docenti e degli assistenti incaricati. Per ulteriori informazioni si rimanda ai regolamenti dei singoli laboratori.

Art. 7 – USO DEI FOTOCOPIATORI

L'uso delle macchine fotocopiatrici e di altre apparecchiature di riproduzione è limitato ad attività strettamente scolastiche ed è demandato ai bidelli. Gli studenti e i docenti potranno richiedere le fotocopie con congruo anticipo e, comunque, fuori degli orari di lezione.

BIBLIOTECHE

Art. 8 – FINALITA' DELLE BIBLIOTECHE

Le biblioteche dell'Istituto e le riviste cui l'istituto è abbonato hanno lo scopo di favorire l'integrazione dell'insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo e di offrire agli studenti la possibilità di ampliare ed approfondire la loro cultura.

Art. 9 – ACCESSO ALLE BIBLIOTECHE

Le biblioteche possono essere di Istituto e di Classe e sono accessibili solo a docenti, genitori, ed allievi dell'Istituto. L'acquisto di libri, riviste ed audiovisivi è deciso dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti e del Comitato Studentesco. Le biblioteche sono affidate ai docenti scelti dal Collegio nella sua prima adunanza annuale; ad essi è demandato il compito di stabilirne l'orario di apertura e di garantire la necessaria consulenza agli utenti.

Art. 10 – PRESTITO E RESPONSABILITA'

Coloro che ricevono libri in prestito sono responsabili della loro diligente conservazione: Chiunque smarrisca o deteriori opere ricevute in prestito è tenuto al risarcimento del danno recato. Per gli studenti minorenni la responsabilità è dei genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 11 - CONTEGNO

Nei locali della biblioteca deve essere mantenuto il silenzio.

PALESTRA

ART. 12 – NORME DI COMPORTAMENTO IN PALESTRA E NEI LOCALI ANNESSI (BAGNI E SPOGLIATOI)

In palestra, non e' consentito :

1. accedere in palestra in assenza dell'insegnante;
2. usare gli attrezzi senza l'autorizzazione dell'insegnante;
3. andare negli spogliatoi e/o ai servizi senza l'autorizzazione dell'insegnante;
4. usare gli attrezzi e/o attrezzature in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri (es.: non appendersi al canestro, non spingere i compagni, non calciare violentemente i palloni, ecc);
5. indossare oggetti pericolosi per sé e per gli altri (es.: orologi, anelli, catene, ecc);
6. gettare carte ed altro se non negli appositi cestini (no water no termosifoni).

ART 13 – DOVERI DEGLI ALUNNI DURANTE L'USO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI ANNESSI (BAGNI E SPOGLIATOI)

Ogni alunno deve:

1. informare tempestivamente l'insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve;
2. portare il materiale richiesto (scarpe da ginnastica da utilizzare solo in palestra, ecc ecc.);
3. rispettare le norme igieniche (lavarsi, cambiarsi);
4. comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa nei confronti del personale ausiliario, dei compagni e dell'insegnante durante le lezioni e i trasferimenti;
5. all'inizio del proprio turno di lezione la classe deve avvertire immediatamente il docente di eventuali danni trovati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi.

ART 14 – DIVIETI DURANTE L'ATTIVITA' IN PALESTRA

Ogni alunno non deve:

1. mangiare durante la lezione;
2. fumare, anche durante il tragitto che porta in palestra;
3. stazionare nello spogliatoio senza il permesso dell'insegnante;
4. assumere atteggiamenti maleducati;
5. lanciare oggetti negli spazi adiacenti lo spogliatoio.

Art. 15 – UTILIZZO DELLA PALESTRA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

Fatto salvo l'uso didattico, la palestra e le attrezzature sportive in genere possono essere utilizzate, oltre che da altre scuole, anche da società sportive estranee alla scuola, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto.

LABORATORIO DI TOPOGRAFIA

ART. 16 – CONSERVAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

Il sub-consegnatario del laboratorio e gli insegnanti di topografia in servizio presso l'Istituto solidalmente con lui sono responsabili della conservazione della strumentazione.

Il sub-consegnatario ha l'obbligo di visitare mensilmente i due registri di cui ai successivi artt. 17 e 18, registrando su di essi eventuali inadempienze o disfunzioni e comunicandole al Dirigente Scolastico.

ART. 17 – COMPITI DELL'AIUTANTE TECNICO

L'aiutante tecnico addetto avrà il compito di curare l'ordinaria manutenzione della strumentazione, di preparare la strumentazione per le esercitazioni e di controllare in uscita ed in entrata lo stato e la qualità. In merito ai controlli sopra indicati riferirà al sub-consegnatari. Su richiesta degli insegnanti potrà seguire le classi durante le esercitazioni esterne, con compiti di ausilio nel controllo delle squadre, in particolare per quanto riguarda il corretto uso degli strumenti e la loro conservazione.

ART. 18 – INGRESSO NEI LOCALI DEL LABORATORIO

E' fatto divieto di far accedere gli alunni o gli estranei nei locali del laboratorio senza la presenza di un insegnante della materia.

I singoli insegnanti potranno accedere alla strumentazione per le esercitazioni, previo accordo giornaliero col sub-consegnatario o fra di loro – se questo è assente – e dovranno indicare, su apposito registro, la data, la strumentazione usata, eventuali note sullo stato della stessa e la classe che ha eseguito l'esercitazione.

ART. 19 – PRELEVAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE

Qualora sia necessario, per procedere a verifiche e rettifiche o prove più complesse in preparazione alle esercitazioni degli alunni, che un insegnante della materia debba prelevare per periodi fuori orario scolastico una strumentazione, dovrà registrarla su apposito registro, diverso da quello indicato all'art. 4, indicando, oltre al proprio nominativo, la data del rientro, nonché le relative motivazioni ed eventuali osservazioni relative allo strumento esaminato.

AULA AUDIOVISIVI

ARTICOLO 20 – CONSERVAZIONE DEGLI STRUMENTI E DEI MATERIALI

Il sub-consegnatario dell'aula audio-visivi e gli insegnanti in servizio presso l'Istituto che utilizzano l'aula, solidalmente con lui sono responsabili della conservazione degli

strumenti e dei materiali.

ARTICOLO 21 – MANUTENZIONE

Il compito dell'ordinaria manutenzione degli strumenti e materiali è affidato al responsabile.

Il sub-consegnatario responsabile ha l'obbligo di controllare mensilmente i due registri di cui ai successivi artt. 22 e 23, registrando su di essi eventuali inadempienze o disfunzioni, nonché guasti subiti dai materiali e strumenti in dotazione, comunicandoli al Dirigente Scolastico.

ARTICOLO 22 – UTILIZZO DELL'AULA AUDIOVISIVI

E' vietato l'ingresso nell'aula audiovisivi agli alunni e agli estranei all'Istituto senza la presenza del responsabile o di un insegnante.

Gli insegnanti sono obbligati a prenotare tempestivamente su apposito calendario, la presenza delle proprie classi nell'aula audio-visivi.

I singoli insegnanti che utilizzano l'aula sono obbligati a firmare un apposito registro, indicando l'ora, la data, la classe e gli strumenti usati.

Gli alunni devono lasciare l'aula in ordine al termine della lezione.

ARTICOLO 23 – PRELEVAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEL MATERIALE

Qualora un insegnante intenda prelevare strumenti e materiale da usare fuori dell'istituto, dovrà registrarlo su apposito registro, diverso da quello previsto nell'art. 22, indicando oltre al proprio nome, la data del rientro, l'oggetto e l'uso che ne ha fatto.

PARTE TERZA: LO STUDENTE

Art. 24 – DOVERI

Lo studente ha il dovere di:

- concorrere alla propria istruzione ed educazione, e in generale, al perseguimento dei fini formativi individuali e collettivi, mediante la frequenza assidua delle lezioni il rispetto dell'orario scolastico, l'impegno serio nello studio e la partecipazione alla vita della scuola con spirito democratico;
- rispettare tutto il personale che opera nella scuola valorizzando la propria e l'altrui personalità;
- considerare l'aula come spazio in cui trova espressione ogni forma di attività educativa e didattica e rispettare il patrimonio dell'istituto come bene proprio e bene comune;
- collaborare affinché vengano garantite la continuità e l'efficienza del servizio scolastico;
- riconoscere, rispettare e agevolare l'opera degli insegnanti e del capo d'istituto, intesa come esercizio di attività e di doveri professionali;
- favorire il regolare svolgimento dell'attività scolastica, di classe e di istituto astenendosi dall'assumere comportamenti o dal porre in essere iniziative che possono turbare lo svolgimento regolare del lavoro scolastico o offendere l'istituzione, chi la rappresenta e coloro che in essa operano;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'istituto;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinali e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- esercitare i propri diritti ed adempiere ai propri doveri mantenendo un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR 29.05.98.

Art. 25 - DIRITTI

Lo studente ha diritto :

- all'istruzione e all'educazione, alla continuità e all'efficacia del servizio scolastico;
- al rispetto della propria persona, alla tutela e alla valorizzazione della propria identità, ad un insegnamento competente, efficace, responsabile, coerente con il ciclo di studi prescelto e compatibile con gli stadi evolutivi della sua vita giovanile;
- a crescere sul piano culturale e delle relazioni umane, intese come diritto al dialogo civile e all'espressione del proprio pensiero, nel rispetto dei diritti altrui e dell'istituzione scolastica;
- ad un'informazione chiara e completa sugli obiettivi e sui contenuti dei singoli insegnamenti, ad una valutazione ponderata e trasparente, nei criteri, nei tempi e nelle forme della sua espressione;
- a riunirsi in assemblea, nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, per dibattere temi d'interesse comune.

Art. 26 – RINVIO ALLO STATUTO DELLO STUDENTE E DELLE STUDENTESSE

Per quanto non previsto nella presente parte terza, si fa riferimento al D.P.R. 24.06.1998 n. 249 (Statuto degli studenti e delle studentesse).

PARTE QUARTA: VIGILANZA SUGLI ALUNNI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 27 – AZIONE EDUCATIVA DEGLI INSEGNANTI

L'azione educatrice degli insegnanti si esplica durante tutto il periodo di permanenza nell'Istituto.

Art. 28 – ABBIGLIAMENTO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

Nessun abito particolare è richiesto agli alunni e alle alunne, tranne l'equipaggiamento per le esercitazioni di educazione fisica. Abbigliamento e comportamento dovranno essere conformi alle norme del buon costume e del buon gusto.

Art. 29 – INGRESSO DEGLI ALUNNI ED INIZIO DELLE LEZIONI – INTERVALLO FRA LEZIONI

Gli alunni entrano in aula nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni e pertanto il personale docente dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio, delle lezioni.

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturale, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dell'attività della scuola. Dopo la terza ora di lezione vige un intervallo di dieci minuti. La vigilanza sarà svolta dai docenti in servizio nella terza ora di lezione secondo il piano di assistenza predisposto dall'incaricato dell'orario. Nei cambi di ora è assolutamente vietato lasciare la classe, le autorizzazioni all'uscita vanno rilasciate solo dagli insegnanti entranti.

Art. 30 – RITARDI ED USCITE ANTICIPATE

Gli alunni che sono entrati a scuola non possono più uscirne senza la presenza dei genitori e la richiesta scritta.

Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario d'inizio delle lezioni, sono ammessi in classe per decisione del Dirigente Scolastico o del Docente delegato, quelli in ritardo ingiustificato potranno entrare solo nell'ora successiva con l'obbligo per l'insegnante in servizio di sottoporli a verifica; gli stessi dovranno esibire giustificazione del genitore il giorno successivo.

Nel caso che la giustificazione non venga presentata entro i due giorni successivi, lo studente verrà mandato dal Dirigente Scolastico che informerà la famiglia e prenderà i provvedimenti necessari.

Di regola l'alunno non potrà essere ammesso alle lezioni oltre l'inizio della seconda ora, salvo gravi e giustificati motivi.

Le assenze della classe intera incidono direttamente sul credito scolastico, con l'obbligo di recuperare le ore perse con attività di studio e/o di pulizia dei locati e delle aree interne e esterne all'edificio scolastico. La classe sarà impegnata il giorno successivo in una prova generale di valutazione formativa.

Art. 31 – GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Lo studente, al rientro a scuola dopo uno o più giorni di assenza, presenta al docente della prima ora il libretto delle giustificazioni, compilato in ogni sua parte, nel quale risulti chiarate non generica la motivazione dell'assenza. La giustificazione deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci, con firma autografa e corrispondente a quella riportata sul libretto delle giustificazioni. I genitori degli alunni maggiorenni che non intendono intervenire nella giustificazione delle assenze dei propri figli sono tenuti a rilasciare al Dirigente Scolastico apposita dichiarazione scritta.

Art. 32 – ASSENZE SUPERIORI A 5 GIORNI. MODALITA' DI RIAMMISSIONE

Per le assenze superiori a 5 giorni per motivi di salute è sempre necessario un certificato medico per essere ammessi alle lezioni. Nel computo di predette assenze verranno considerati anche i giorni festivi (e i periodi di vacanza per coloro che si assentino l'ultimo giorno di lezione che li precede).

Art. 33 – INFORTUNI

In caso di indisposizione di uno studente o di infortunio che si verifichi all'interno della scuola, si avverte immediatamente la famiglia e contemporaneamente, se necessario, si avvia lo studente al pronto soccorso e si provvede alla denuncia alla assicurazione.

Di norma non verrà somministrato a scuola nessun medicinale.

Art. 34 – RESPONSABILITA' PER L'USO DELLE COSE

Durante l'intervallo delle lezioni il personale docente e ausiliario vigilerà sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. Gli eventuali danni verranno addebitati allo studente che li avrà provocati e, nel caso che lo stesso resti anonimo, alla intera classe di appartenenza (esclusi gli assenti).

Nel caso non venga individuato il responsabile, il danno verrà risarcito pro-quota da tutti i fruitori.

Resteranno inoltre a carico dei responsabili le eventuali sanzioni previste alla partesesta del presente regolamento.

I laboratori dell'istituto avranno regolamenti di uso distinti dal presente.

Art. 35 – USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE AL DI FUORI DELLE ORE DI LEZIONE

Al di fuori delle ore di lezione ed a richiesta di gruppi di alunni (da formularsi al Dirigente Scolastico con congruo anticipo) potrà essere concesso l'uso delle attrezzature e dei locali. Resta inteso però che, qualora in dette occasioni il comportamento degli alunni non si

dimostrasse corretto e consono alla dignità della scuola, potrà essere revocato al gruppo degli alunni responsabili, ogni futuro consenso di usufruire di detta facilitazione. In caso di danni provocati alle cose vigono le disposizioni di cui all'art. precedente ed alle sanzioni previste alla parte sesta del presente regolamento.

Art. 36 – ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO

Gli alunni, ai quali è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe ed una di Istituto al mese, hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le seguenti modalità:

- 1) **Assemblea di classe:** ha il limite di due ore di lezione e deve essere richiesta normalmente con un preavviso di cinque giorni salvi i casi di comprovata urgenza per i quali il limite di richiesta si riduce a 24 ore. La riunione non può essere richiesta sempre lo stesso giorno e sempre nelle stesse ore della settimana, durante l'anno scolastico.
- 2) **Assemblea di Istituto:** l'Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di Istituto. L'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. Il Comitato Studentesco, ove costituito, ovvero il Dirigente Scolastico o il docente delegato eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente Scolastico o il docente delegato hanno il potere di intervento in caso di comprovata impossibilità di ordinato svolgimento della assemblea. Detta assemblea ha il limite delle ore di lezione di una intera giornata.
Deve essere richiesta con un preavviso di cinque giorni. In caso di comprovata urgenza detto limite può essere ridotto a 24 ore.

A dette assemblee, per non più di quattro volte durante l'anno scolastico, potranno intervenire previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto - esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Altra assemblea di istituto mensile potrà essere autorizzata con le modalità precedenti, fuori dall'orario delle lezioni e subordinatamente alle disponibilità dei locali.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, per lavori di gruppo e per attività sportive, cineforum, ecc.

Alle assemblee di classe o di Istituto possono assistere oltre al Dirigente Scolastico ed al docente delegato, gli insegnanti e i genitori che lo desiderino.

Nessuna assemblea può aver luogo negli ultimi 30 giorni di scuola.

Art. 37 – DIVIETO DI FUMO

Principi

Il Consiglio di Istituto dell'I.T.C.G. "Antinori", di Camerino, con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995, legge 16 Gennaio 2003 n.3).

Il presente Regolamento sul divieto di fumo è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

La scuola, pertanto, si impegna a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità, prefiggendosi di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

La scuola, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n.584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Locali soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali: atrio ed ingressi, scale interne, esterne ed antincendio, aule, corridoi, segreteria, biblioteca, sala professori, laboratori, sale adibite a riunioni, bagni e palestra; in tutti gli Uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti; in tutti gli Uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso (genitori, visitatori, fornitori, ecc.); in tutti gli ambienti esterni o all'aperto di competenza della scuola fino al cancello d'ingresso.

Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare sulla struttura.

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Nell'allegato A) del presente Regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995.

Gli incarichi sono attribuiti al personale operativamente più presente ed a contatto con il pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.

E' compito dei responsabili:

³⁵/₁₇ Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto

³⁵/₁₇ Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione e alla verbalizzazione delle infrazioni utilizzando l'apposita modulistica.

³⁵/₁₇ Notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi (All. B), da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

Il Dirigente scolastico individua, con proprio provvedimento, i preposti di cui sopra.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore della Scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Sanzioni

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L.28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in base alla normativa vigente.

I dipendenti della scuola, che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – ITCG "Antinori" – Camerino (MC)).

Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base al modello allegato C).

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Macerata, così come previsto dall'art. 17 della L.689/1991.

Una copia del rapporto va consegnata al dirigente scolastico dell'I.T.C.G. Antinori.

I soggetti di cui all'art.3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale

Rapporti con la Prefettura

La materia in oggetto è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Macerata con la quale la scuola

mantiene rapporti di costante informazione.

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 38 – NON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per beni, preziosi ed oggetti lasciati o dimenticati nel suo ambito.

Art. 39 – SANZIONI - RINVIO

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite con le sanzioni stabilite dalla successiva parte sesta.

PARTE QUINTA: VISITE GUIDATE, STAGES, SCAMBI CULTURALI, GEMELLAGGI, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 40 – INTEGRAZIONE DELLA VISITA GUIDATA NEL LAVORO DIDATTICO

Le visite guidate di durata giornaliera e con ben definiti obiettivi e mete (azienda, mostra, fiera, manifestazione o spettacolo) - devono tassativamente essere parte integrante e/o sviluppo collaterale del lavoro didattico svolto in classe.

Art. 41 – LIBERA PROGRAMMAZIONE DI VISITE GUIDATE

La partecipazione a spettacoli culturali o la visita a mostre o gallerie d'arte, da effettuarsi in un solo giorno, non deve essere necessariamente preventivata ad inizio anno, vista la difficoltà nel reperire calendari e informazioni aggiornate. Il Consiglio di classe proporrà di volta in volta le suddette partecipazioni, sottoponendole al giudizio del Consiglio d'Istituto. In ogni caso per le uscite di un solo giorno sarà sufficiente il "nulla osta" del Dirigente Scolastico.

Art. 42 – PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI SOGGIORNI PROLUNGATI

Gli stages - soggiorni prolungati in località italiane o straniere, con programma didattico mirato e intensivo, per un ciclo completo di proposte culturali, generalmente gestito e garantito da strutture consolidate, con larga esperienza in campo scolastico - fanno parte del settore "approfondimento" e devono essere inseriti nel P.O.F. e nella programmazione annuale delle classi interessate.

Art. 43- FASI DEGLI SCAMBI CULTURALI

Gli scambi culturali - scambi "alla pari" tra gruppi scolastici italiani o fra gruppi italiani e stranieri - avvengono in due fasi distinte, gestite dai due Istituti interessati. Gli studenti vengono accolti in famiglia e ricambiano a loro volta l'ospitalità durante la seconda fase dello scambio.

Art. 44 – GEMELLAGGI FRA SCUOLE – COINVOLGIMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

I gemellaggi fra due scuole possono diventare abituali e ripetersi per classi diverse in anni successivi, interessando anche gli Enti locali, che stringono particolari legami per reciproci interessi. In questo caso è compito dell'Istituto coinvolgere le autorità locali (in genere il Comune sede dell'Istituto stesso) al fine di organizzare di comune accordo manifestazioni ed attività.

Art. 45 – INTEGRAZIONE DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE NEL LAVORO DIDATTICO

I viaggi d'Istruzione - da effettuarsi possibilmente in luoghi non ancora visitati dalla maggioranza degli alunni - devono tassativamente essere parte integrante e/o sviluppo del lavoro didattico svolto in classe. Le mete dovranno, quindi, essere scelte in funzione di collegamento e di integrazione al programma svolto nella classe durante l'anno scolastico in corso.

Art. 46 - VIAGGI ALL’ESTERO. METE DA PREFERIRE

I viaggi all'estero devono essere effettuati preferibilmente in paesi europei. In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni per viaggi in paesi la cui situazione interna possa fornire motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti.

Art. 47 – NUMERO MINIMO DI STUDENTI PARTECIPANTI

Il numero degli studenti partecipanti non dovrà essere inferiore ai 3/4 degli alunni della classe. E' opportuno, quando è possibile, proporre progetti comuni per classi parallele o in ogni caso, per alunni appartenenti alla stessa fascia d'età.

Art. 48 – SPESA COMPLESSIVA DEL VIAGGIO

I Consigli di classe dovranno porre particolare attenzione alla spesa complessiva del viaggio onde evitare l'astensione di alunni per motivi economici.

Art. 49 – DIVIETO DI ESONERI

Durante qualsiasi attività fuori sede non possono essere concessi agli studenti esoneri anche parziali dall'attività o dalle iniziative programmate.

Art. 50 – DURATA DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

I viaggi d'istruzione avranno durata diversa a seconda delle classi e verranno autorizzate con il seguente ordine di priorità:

- Classi prime e seconde: durata max. due giorni con un pernottamento;
- Classi terze: durata max. tre giorni con due pernottamenti;
- Classi quarte: durata max. quattro giorni con tre pernottamenti;
- Classi quinte: durata max. sei giorni con cinque pernottamenti;

La durata delle gite, in caso di particolari esigenze didattiche e culturali, su parere del consiglio di classe e dietro autorizzazione del dirigente scolastico e dei genitori degli studenti, potranno subire deroghe ed avere, quindi, anche una durata superiore a quella sopra indicata.

Art. 51 – NUMERO VIAGGI ANNUALI PER CLASSE

Ogni classe potrà partecipare in un anno scolastico ad un solo viaggio che richieda pernottamento.

Art. 52 – CONCLUSIONE DEI VIAGGI

Tutti i viaggi dovranno preferibilmente concludersi in un giorno prefestivo.

Art. 53 – ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO D'ISTRUZIONE. COMPITI DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE

L'insegnante che propone un viaggio d'istruzione presenterà, entro il 1° ottobre, l'apposito modulo precisando in qual modo il viaggio si inserisca nella programmazione didattica della classe, unitamente al progetto di lavoro preparatorio che i docenti della classe intendono sviluppare con gli studenti prima della partenza.

Approvato dal Consiglio di classe e dal Collegio Docenti, il viaggio sarà sottoposto al giudizio del Consiglio d'Istituto.

Ogni gruppo di studenti sarà accompagnato da almeno due docenti con una responsabilità di max. 15 alunni per docente (cfr. par. 8.2 della C.M. n. 291 del 14.10.1992). Saranno nominati insegnanti accompagnatori solo coloro che daranno effettiva disponibilità, purché appartenenti alle classi interessate. Nella presentazione della proposta dovranno essere indicati anche i nomi dei docenti supplenti, in caso di impedimento di uno o più insegnanti nominati accompagnatori. Sull'obbligo della vigilanza si fa riferimento all'art. 2048 del Codice Civile e all'art. 61 della Legge 1 -1 luglio 1980 n. 312 che limita la responsabilità dell'insegnante ai casi di dolo o colpa grave. Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento degli insegnanti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più viaggi d'istruzione, relativamente alle esigenze didattiche, nel medesimo anno scolastico (cfr. par. 8.4 della C.M. n. 291 del 14.10.1992). A fine viaggio l'insegnante accompagnatore relazionerà al Consiglio di classe e al Collegio dei Docenti in merito al comportamento degli alunni e alla ricaduta didattica e in relazione agli aspetti organizzativi per giustificare il saldo alle agenzie interessate e/o ad alberghi e ditte di trasporto (cfr. par. 8.5 della C.M. n. 291 del 14.10.1992).

Art. 54 – PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

In base alla C.M. n. 291 del 14.10.1992 citata, anche i genitori potranno partecipare ai viaggi purché:

- non gravino sul bilancio della scuola o degli alunni;
- accettino in assoluto il regolamento in vigore;
- partecipino attivamente alla sorveglianza diurna e notturna di tutti i ragazzi.

PARTE SESTA: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 55 – PREMESSA E FINALITÀ'

Il Regolamento di disciplina degli alunni viene elaborato ai sensi del DPR 24 giugno 1998 , n. 249 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e del DPR 21 novembre 2007, n. 235 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Pres. della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) ai quali si ispira per gli aspetti sostanziali.

I decreti citati riportano nel dettaglio le condizioni necessarie per lo svolgimento della vita della comunità scolastica, i diritti di cui sono portatori gli studenti, nonché i doveri degli stessi nei confronti delle persone, dell'ambiente e della comunità.

Il presente regolamento, facendo riferimento in particolare ai diritti ed ai doveri, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'alt. 3 del suddetto DPR 249/98; fissa l'insieme delle norme necessarie per una convivenza civile in cui la libertà si esplica nel rapporto tra esigenze individuali ed esigenze collettive.

In tale contesto tutti i componenti della comunità scolastica si impegnano a dare costante esempio di correttezza e di rispetto formale e sostanziale attraverso il proprio comportamento assunti come valori di riferimento per tutta la comunità scolastica.

"I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica".

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dello studente; sono di natura personale e vengono adottate dopo aver invitato lo studente ad esporre le proprie ragioni.

Art. 56 – CATEGORIE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A) **AMMONIZIONE** (da parte dei docenti) scritta sul registro di classe; il provvedimento deve essere comunicato al Dirigente Scolastico;

B) **CENSURA** (da parte del Dirigente Scolastico) verbale o scritta sul registro di classe; tale provvedimento può essere adottato dopo la terza ammonizione;
(L'ammonizione scritta, sia da parte dei docenti che da parte del Dirigente Scolastico, può comportare anche una eventuale convocazione dei genitori)

C) **SOSPENSIONE DALLE LEZIONI CON OBBLIGO DI FREQUENZA**

(Disposto dal Dirigente Scolastico su decisione del Consiglio di Classe convocato, anche in seduta straordinaria, con la sola componente docente). E' possibile accompagnare la sanzione con attività da svolgere anche in orario pomeridiano, alla presenza dei docenti della classe o di altro personale adulto, finalizzate alla riflessione e alla presa di coscienza dei comportamenti manifestati.

D) **ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ' SCOLASTICA FINO A GG. 15**

(Disposto dal Dirigente Scolastico su decisione del Consiglio di Classe convocato, anche in seduta straordinaria, con la sola componente docente).

Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto

possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori per valutare la possibilità di convenire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica e di preparare il rientro a scuola. La sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni viene inflitta nei seguenti casi:

- per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da un congruo numero di ammonizioni e censure;
- per offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola.

E) ALLONTANAMENTO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI - ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI.

(Adottate dal Consiglio di istituto, convocato anche in seduta straordinaria) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dalla lettera D), la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a gg. 15 e/o l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi viene inflitta nei seguenti casi:

- per gravi e ripetute mancanze ai doveri previsti dall'art. 3 DPR n. 249/98;
- in presenza di un reato perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale;
- quando vi sia un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica.

Lo studente con più sanzioni disciplinari non può partecipare alle gite e ai viaggi di istruzione.

Lo studente che ha subito provvedimenti di cui alle lettere A) , B) e C) può chiedere, dopo tre mesi, che venga riesaminato il provvedimento disciplinare alla luce del positivo comportamento tenuto.

L'organismo di garanzia dopo essersi documentato e sentito il Consiglio di classe può deliberare la cancellazione della sanzione disciplinare emanando un atto formale che sarà trascritto nel fascicolo personale dello studente.

Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere D) ed E) possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 57 – COMPORTAMENTI DEGLI ALUNNI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

1. FREQUENZA NON REGOLARE

Di norma costituisce frequenza non regolare:

- a) il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita, senza giustificati motivi, quando diventino abituali e tali da compromettere l'attività didattica-educativa;
- b) le assenze iterate e non giustificate regolarmente,
- c) non utilizzare regolarmente il pass.

2. COMPORTAMENTO SCOLASTICO

Gli studenti devono mantenere un comportamento in classe adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. In quanto membri della comunità scolastica, sono tenuti ad avere e a mantenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono ed esigono per se stessi. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva nelle parole e negli atti della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all'ambito formativo.

Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola, oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.

I comportamenti scorretti tenuti dallo studente in ambito extra-scolastico in attività e/o progetti organizzati dalla scuola sono oggetto di sanzione disciplinare al pari di quelli tenuti in ambiente scolastico.

3. NORME SCOLASTICHE

Gli studenti devono rispettare le norme contenute nel Regolamento d'Istituto e le norme di sicurezza dettate dal D.l.g. n°81/08.

4. SVOLGIMENTO ATTIVITÀ'

Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell'attività della scuola.

5. RISPETTO AMBIENTE

Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente rispondono, anche in termini economici, lo studente responsabile e la famiglia.

6. VIOLAZIONI GRAVI

Costituiscono violazioni gravi sanzionabili con l'allontanamento temporaneo dello studente:

- le offese verbali e scritte rivolte al personale della scuola;
- le offese gravi alla personalità degli altri studenti;
- i danni arrecati alle strutture, alle attrezzature, agli arredi scolastici, ai mezzi utilizzati per il trasporto in occasione di gite e viaggi di istruzione, ivi compresi gli arredi e le attrezzature alberghiere;
- inottemperanze gravi nell'assolvimento dei doveri scolastici e di frequenza;
- minaccia o compromissione dell'incolumità del personale scolastico e degli altri studenti;
- ogni reato consumato all'interno della scuola o a danno di essa e delle sue componenti;
- ogni reato consumato durante le iniziative, le manifestazioni, i viaggi di istruzione, le visite guidate, etc, promossi dall'Istituzione Scolastica o da altri Soggetti, ai quali partecipi la scuola
- ogni reato consumato durante il tragitto casa-scuola e viceversa;

- ogni altra violazione grave della normativa scolastica vigente;
N.B. Le ipotesi di reato saranno trasmesse d'ufficio alla magistratura.

QUADRO DI SINTESI DELLE SANZIONI

MANCANZE	SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE
Assenze ripetute e non motivate	(A) Ammonizione con annotazione sul registro di classe. (B) Censura e comunicazione alla famiglia	Docente Capo d'Istituto
Inosservanza non occasionale	(A)-(B)	Docente Capo d'Istituto
- Mancata firma dei genitori sui documenti scolastici e/o mancata consegna delle comunicazioni, le verifiche, ecc. - Falsificare la firma dei genitori, dei docenti, ecc... (reato)	(A) Ammonizione (B) Censura (C reato) Sospensione con obbl. freq.	Docente Capo d'Istituto
Negligenza abituale	(A) Ammonizione Convocazione dei genitori	Docente Docente Coordinatore Capo d'Istituto
Disimpegno nella cura degli ambienti o danneggiamento volontario	(A)-(B)	Docente Capo d'Istituto
- Disturbo della lezione/attività - Rifiuto a svolgere il compito assegnato - Rifiuto a collaborare - Dimenticanze ripetute del materiale scolastico	(A) (B) (C) (A) (A) (A)	Docente; Capo di Istituto, CdC Docente Docente Docente Convocazione del genitore da parte del docente coordinatore
- Linguaggio e/o gesti offensivi - Minacce - Aggressione verbale/fisica - Mancato rispetto delle proprietà altrui e dell'ambiente scolastico	(A)-(B) (A)-(B)-(C)-(D) (A)-(B)-(C)-(D) (A)-(B)-(C)-(D) (è previsto il risarcimento del danno)	Docente - Capo Istituto Docente- Capo Istit. Cons.Class. Docente- Capo Istit. Cons.Class. Docente - Capo Istit.
Danneggiamento volontario	(B)-(C)-(D)-(E) (è previsto il risarcimento del danno)	Capo d'Istituto con Consiglio di Classe - Consiglio di Istituto
- Offese verbali e scritte rivolte al personale della scuola - Offese gravi alla personalità degli altri studenti - Danni arrecati alle strutture, alle attrezzature, agli arredi scolastici, ai mezzi utilizzati per il trasporto in occasione di gite e viaggi di istruzione - Inottemperanze gravi nell'assolvimento dei doveri scolastici e di frequenza - (reato) Minaccia o compromissione dell'incolumità del personale scolastico e degli altri studenti - Ogni reato consumato all'interno della scuola o a danno di essa e delle sue componenti - Ogni reato consumato durante le iniziative, le manifestazioni, i viaggi di istruzione, le visite guidate, etc, promossi dall'Istituzione Scolastica o da altri Soggetti, ai quali partecipi la scuola - Ogni reato consumato durante il tragitto casa-scuola e viceversa - Ogni altra violazione grave della normativa scolastica vigente	(C)-(D)-(E) (nei casi previsti si procede al risarcimento del danno)	Capo d'Istituto - Consiglio di Classe - Consiglio di Istituto

Art. 58 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le sanzioni di tipo A sono inflitte dai docenti.

Le ammonizioni scritte sul registro di classe devono essere comunicate per iscritto, alle famiglie che hanno l'obbligo di vistare l'avviso.

Dei provvedimenti più gravi dovrà essere informato il Dirigente Scolastico. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia dopo aver avuto l'approvazione da parte del Dirigente Scolastico.

Le sanzioni di tipo B vengono irrogate dal Dirigente Scolastico per episodi di una certa gravità di cui ha conoscenza diretta oppure è stato informato dai docenti e/o dal personale ATA.

Viene data comunicazione alla famiglia tramite lettera del Dirigente Scolastico, con la quale può essere disposta contestualmente la convocazione.

Le sanzioni di tipo C e D vengono disposte dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe convocato con la sola presenza dei docenti.

Le sanzioni di tipo E sono adottate dal Consiglio di Istituto e comunicate alla famiglia dal Dirigente Scolastico.

Norme di ordine generale riferite alle modalità di conduzione del procedimento disciplinare:

³⁵₁₇ In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.

³⁵₁₇ Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto.

³⁵₁₇ L'alunno ha la possibilità di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede l'allontanamento dalla scuola).

³⁵₁₇ Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia dell'alunno.

Art. 59 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

Art. 60 – ORGANO DI GARANZIA

Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola con i seguenti compiti:

- decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari;
- decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del Regolamento di disciplina.

L'Organo di garanzia è costituito da un rappresentante per ciascuna delle categorie che compongono il Consiglio di Istituto, eletti nel suo seno e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

Deve essere inoltre prevista la nomina di membri supplenti per la sostituzione dei titolari in caso di coinvolgimento degli stessi nei procedimenti in esame.

Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal segretario.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

L'Organo di garanzia dura in carica due anni può essere rinnovato su delibera del Consiglio di istituto con le stesse modalità di rappresentanza.

Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro in possesso di detti requisiti.

In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 61 – USO TELEFONINI

È vietato a scuola l'uso dei telefoni cellulari, videofonini, palmari, mp3 che devono essere tenuti spenti e riposti in cartella: i contravventori saranno puniti con il sequestro dell'apparecchio che verrà consegnato al Dirigente Scolastico.

L'apparecchio sequestrato privo della scheda verrà restituito direttamente ai genitori che si presenteranno a scuola per la formale consegna. In caso di ripetute violazioni da parte del medesimo studente, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n°249/1998), verranno applicate le seguenti sanzioni a carattere progressivo:

³⁵/₁₇ alla terza infrazione ritiro dell'apparecchio e sua restituzione ai genitori alla fine dell'anno scolastico;

³⁵/₁₇ in caso di continuo e reiterato uso improprio dell'apparecchio, in aggiunta a quanto già previsto dal

comma precedente, previo attento esame dei fatti contestati, si procederà a sanzioni disciplinari secondo quanto già indicato nel Regolamento interno d'Istituto.

Art. 62 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento viene affisso all'Albo dell'Istituto e pubblicizzato sul sito web.

ALLEGATO A

Inserisci intestazione istituto

Prot. N.° _____

Camerino **inserire data**

Al Signor

OGGETTO: Designazione del funzionario addetto alla vigilanza sul divieto di fumo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

richiamato il regolamento in materia di divieto di fumo nei locali della Scuola

NOMINA

la S.V. vigilante sull'osservanza del divieto del fumo in tutti i locali interni ed esterni dell'edificio scolastico.

La segreteria le fornirà il modello del " verbale di accertamento" e il regolamento (Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri 14/12/1995 legge 11/11/1995, n. 584).

La presente nomina è da intendersi a tempo indeterminato e può essere revocata in qualsiasi momento dal datore di lavoro. La stessa si intende automaticamente revocata alla data di cessazione del rapporto di lavoro con questa istituzione scolastica.

Qualsiasi suggerimento migliorativo per attuare il rispetto della normativa vigente, sarà tenuto in debita considerazione.

IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

Ing. Giancarlo Marcelli

parte riservata al lavoratore designato

Firma dell'incaricato per accettazione _____

ALLEGATO B)

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.C.G. "ANTINORI" - CAMERINO

Processo verbale di contravvenzione alle norme 11/1975 n. 584 – Infrazione con sanzione amministrativa ai sensi delle legge 24/11/1981 n. 689, come modifica dal D.Lgs. 507/1999

Verbale di accertamento e contestazione n.

L'anno _____ il _____ giorno _____ del _____ mese di _____ alle _____ ore _____ il sottoscritto _____ incaricato dal dirigente scolastico dell' I.T.C.G. Antinori di Camerino all'espletamento dei compiti previsti al Regolamento sul divieto di fumo nei locali della scuola ha accertato che il Sig./ra _____ nato/a il _____ a _____ e residente a _____ in Via _____ in violazione della legge 584/1975, dell'art. 3 D.P.C.M. 14/12/1995 e del Regolamento citato fumava nei locali della scuola e precisamente in presenza del regolare divieto ben in vista ed esposto negli appositi spazi.

All'atto della contestazione il sunnominato ha dichiarato

Del che si è redatto il presente verbale, che è stato sottoposto alla firma dell'interessato, contestando immediatamente, ai sensi dell'art. 14 della legge 24/11/1981 n. 689, la natura della violazione, punita con la pena dell'ammenda da un minimo di € **27,50 ad un massimo di € 275**.

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs 507/1999) della medesima legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del minimo se più favorevole, per cui la sanzione edittale viene determinata in € 50 nel caso il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla

notificazione degli estremi della presente contestazione. Ai sensi dell'art. 18 della stessa legge 24/11/1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla contestazione-ricezione/notifica della presente, scritti difensivi, indirizzando direttamente alla Prefettura di Macerata , autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 9 l.584/1975.

Il trasgressore

Il verbalizzante

NOTIFICA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ il sottoscritto _____ ha notificato il presente verbale al sig./ra _____, mediante consegna di copia della presente in proprie mani.

Il trasgressore

Il verbalizzante

La suddetta violazione viene notificata al trasgressore a mezzo raccomandata A/R

ALLEGATO C

VIETATO FUMARE

(Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995; Legge 16 Gennaio 2003 n. 3; Regolamento sul divieto di fumo nei locali della Scuola).

I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA

€ 25 A € 250 (verificare la cifra)

(Art. 7 – primo comma, L. 584/75, come modificato dall'Art. 52 comma 20 L. 28/12/2001 n. 448).

I RESPONSABILI PREPOSTI ALLA VIGILANZA E AL DIVIETO DELL'INFRAZIONE

SONO:

-prof.

-prof.

-prof.

-prof.

-prof.